




Università degli Studi di Ferrara

Allegato a)

**PROCEDURA APERTA NAZIONALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE A
MEZZO CORRIERE ESPRESSO PER TUTTE LE
STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FERRARA. CIG: 632952379C.**

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Il dirigente dell’Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio
Ing. Giuseppe Galvan



INDICE

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO	3
ART. I/1 - PREMESSA	3
ART. I/2 - NORMATIVA.....	3
ART. I/3 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. I/4 - DURATA DEL SERVIZIO	4
ART. I/5 - VALORE DELL' ACCORDO QUADRO.....	4
ART. I/6 - OPZIONI	5
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	5
ART.II/1 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
ART.II/2 - TEMPI DI ESECUZIONE	6
ART. II/3 - PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CONSEGNA	6
ART. II/4 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO	6
ART. II/5 - REFERENTE DELL' APPALTATORE.....	6
ART. II/6 - DIRETTORI DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. II/7 - REPORTISTICA	7
PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	8
ART. III/1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
ART. III/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	8
PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	8
ART. IV/1 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE.....	8
ART. IV/2 - PENALI	9
ART. IV/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	10
ART. IV/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. IV/5 - RECESSO.....	11
ART. IV /6 - GARANZIA.....	11
ART. IV/7 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	12
ART. IV/7 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	13
ART. IV/8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI.....	13
ART. IV/9 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL' INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI	14
ART. IV/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA	14
ART. IV/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	14
ART. IV/13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
ART. IV/15 - CONTROVERSIE.....	15
ART. IV /16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	15

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente documento definisce i requisiti per l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere espresso, nella forma dell'accordo quadro, per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università", e le modalità con le quali tale servizio deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione della gara.

ART. I/2 – NORMATIVA

L'appalto e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- D.Lgs.104/10;
- Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 – Prot.n.21311 del 12/10/2007 e ss.mm.ii.;
- norme contenute nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore e, in particolare, la L. 450/85 e il D.Lgs.286/05 e ss.mm.ii..

ART. I/3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere espresso, nella forma dell'accordo quadro, per tutte le strutture dell'Università.

Il servizio consiste nella richiesta delle seguenti tipologie di spedizione:

- A) spedizioni tramite servizio nazionale espresso;
- B) spedizioni tramite servizio internazionale espresso U.E.;
- C) spedizioni extra U.E.

L'Università, nell'ambito delle proprie attività, deve spedire documenti, libri e materiale vario (compresi prodotti chimici, campioni di laboratorio, etc.).

Il suddetto elenco è da intendersi meramente indicativo e non esaustivo.

Il servizio oggetto del presente appalto verrà richiesto, durante l'esecuzione del contratto, dalle seguenti strutture universitarie:

STRUTTURE ORDINANTI	INDIRIZZO
SEDE CENTRALE	Via Ariosto, 35 e via Savonarola, 9
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA	Via Ghiara, 36
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE	Via Fossato di Mortara, 17
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE	Via Luigi Borsari, 46
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CHIRURGICO SPECIALISTICHE	Via Fossato di Mortara, 64/A
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT	Via Voltapaletto, 11
DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA	Via Saragat, 1
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	Via Saragat, 1
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA	Via Machiavelli, 35
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE	Via Fossato di Mortara, 64/B
DIPARTIMENTO DI MORFOLOGIA, CHIRURGIA E MEDICINA SPERIMENTALE	Via Luigi Borsari, 46
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	C.so Ercole I D'Este, 37
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI	Via Paradiso, 12

Si precisa che il suddetto elenco potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del rapporto contrattuale.

Si precisa inoltre che l'indirizzo delle predette strutture può non coincidere con l'indirizzo di ritiro dei plichi in quanto alle medesime possono afferire sezioni o uffici non necessariamente ubicati nei medesimi luoghi. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere ai ritiri presso tutte le ubicazioni richieste dall'Università.

Qualora l'Appaltatore proponga all'Università la sottoscrizione di un proprio contratto standard, la stessa provvederà ad allegare al contratto il presente capitolato come parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. I/4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'accordo quadro decorrerà dal **01/10/2015** al **31/05/2019**, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto entro il termine e salvo invece che il suddetto importo venga raggiunto in un termine inferiore.

ART. I/5 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo a base di gara dell'accordo quadro ammonta a € **45.000,00** (quarantacinquemila/00) IVA esclusa.

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, i rischi legati a interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Poiché l'importo del servizio è determinato sulla scorta di dati storici e sulla base di un fabbisogno stimato per la durata contrattuale, l'importo del servizio deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

L'Università non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo suddetto.

L'importo del presente appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'esecuzione del servizio. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri connessi alla gestione amministrativa del servizio (compresa la fatturazione elettronica e la gestione dei contratti con pagamento a consuntivo).

L'aggiudicatario è vincolato all'esecuzione del servizio qualunque risulti essere l'importo complessivo finale del contratto dell'accordo quadro.

ART. I/6 - OPZIONI

L'Università si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga dell'accordo quadro, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART.II/1 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le richieste di ritiro verranno inoltrate dalle singole strutture ordinanti a mezzo fax, telefono o e-mail e l'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro dei pacchi pronti per la spedizione presso la sede e il piano indicati dalla struttura ordinante.

All'attivazione del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare alle singole strutture ordinanti le **lettere di vettura**, in formato cartaceo e il materiale (buste, etc.) necessario per effettuare le spedizioni, senza alcun onere per l'Università. Le richieste di reintegro del suddetto materiale e delle lettere di vettura verranno inoltrate da ogni struttura ordinante all'Appaltatore telefonicamente o con fax o con e-mail.

In alternativa alla gestione cartacea delle lettere di vettura, l'appaltatore renderà disponibile una piattaforma online per la gestione e il monitoraggio telematico delle spedizioni. In questo secondo caso l'Appaltatore si renderà disponibile, senza oneri aggiuntivi per l'Università, a predisporre le postazioni informatiche e ad abilitare gli utenti all'utilizzo delle suddette piattaforme e a svolgere incontri formativi sull'utilizzo delle medesime, rivolti al personale universitario.

Si precisa che, per quanto riguarda la **sede centrale**, l'Appaltatore deve provvedere a effettuare n.2 passaggi fissi a settimana (nei giorni di mercoledì e venerdì). Nei giorni di lunedì, martedì e giovedì la sede centrale potrà richiedere il ritiro di pacchi telefonicamente, a mezzo fax, a mezzo email o attraverso la piattaforma elettronica. In casi di urgenza la sede centrale richiederà il servizio telefonicamente e procederà successivamente a formalizzare l'offerta con un ordine scritto, attraverso una delle modalità di cui sopra.

In ogni momento l'Università dovrà essere in grado di rintracciare le proprie spedizioni e di verificarne lo stato di avanzamento.

Ciascuna struttura universitaria provvederà a fornire all'Appaltatore, al momento del ritiro, i pacchi da spedire corredati delle relative **lettere di vettura**. Il numero di lettera

di vettura dovrà permettere all'Università di monitorare il tracciato della spedizione in ogni momento della giornata.

ART.II/2 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le consegne dovranno essere effettuate dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dalla L. 450/85 e dal D.Lgs.286/2005.

Le consegne dovranno essere effettuate dall'Appaltatore rispettando i seguenti tempi e comunque secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto:

- 1) spedizioni di cui all'art. I/3 lett.A) entro 24 ore dall'ora del ritiro per la Penisola, esclusa la Calabria, ed entro 48 ore per la Calabria e le isole;
- 2) spedizioni di cui all'art. I/3 lett.B) entro 48/72 ore dall'ora del ritiro;
- 3) spedizioni di cui all'art. I/3 lett.C) entro 72/96 ore dall'ora del ritiro.

ART. II/3 – PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CONSEGNA

- *Destinatario assente*: l'Appaltatore si impegna a effettuare almeno n. 1 (una) consegna e a rilasciare dopo ogni passaggio apposito avviso. L'Appaltatore si impegna ad avvisare la struttura ordinante, a mezzo email ed entro 24/48 ore, circa la mancata consegna.

- *Indirizzo errato/inesistente*: l'Appaltatore si impegna ad avvisare la struttura ordinante, a mezzo email ed entro 24/48 ore, circa la mancata consegna.

Le operazioni sopra descritte non comporteranno alcun onere a carico dell'Università.

L'Università provvederà a verificare la correttezza dell'indirizzo e a comunicare i dati corretti all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a restituire il plico/materiale al mittente.

In ogni caso la giacenza dovrà essere gratuita almeno fino a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi.

ART. II/4 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall'Università.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

ART. II/5 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione del servizio, l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso, deve nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.

Il referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. preparazione e formazione professionale adeguate all'esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari all'esecuzione del servizio;
4. reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi.

L'Università si rivolgerà direttamente al suddetto referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dall'Università come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia ai direttori della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

ART. II/6 - DIRETTORI DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I direttori dell'esecuzione del contratto sono le persone di seguito elencate o loro delegati:

- per la sede centrale: dr.ssa Maria Grazia Chiarelli, responsabile dell'Ufficio Protocollo, Archivio e Posta;
- per le strutture decentrate: i segretari di dipartimento.

I direttori dell'esecuzione del contratto:

- comunicano all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigilano sull'osservanza contrattuale e riferiscono al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- propongono che si proceda alla liquidazione delle fatture, a norma di capitolato e di legge.

ART. II/7 – REPORTISTICA

L'Appaltatore dovrà inviare all'Università report mensili, entro 30 (trenta) giorni solari successivi a ciascun mese di riferimento, in formato elettronico contenenti i dati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.

In particolare tali report dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- denominazione della struttura ordinante (ad esempio dipartimento di Architettura, etc.);
- quantitativo di spedizioni ordinate, suddivise per singola tipologia;
- importo (IVA esclusa) delle spedizioni;
- quantitativo totale delle spedizioni.
- ogni altra informazione richiesta dall'Università durante l'esecuzione del contratto.

I report successivi al primo devono contenere sia i dati relativi al periodo di riferimento sia i dati cumulativi da inizio anno, secondo un criterio continuativo e incrementale rispetto ai precedenti.

I report dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: servizi.ausiliari@unife.it. La persona incaricata di ricevere e visionare i suddetti report è il dr. Alessandro Rosa, in servizio presso l'Ufficio Gestione Contratti e Servizi Ausiliari.

PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. III/1 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose.

ART. III/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, i rischi legati a interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Il personale dell'Appaltatore, ogni qualvolta transiti nelle aree di pertinenza dell'Università, dovrà procedere con i mezzi aziendali rispettando il codice della strada, non superando la velocità massima di 30 km/ora e dando sempre la precedenza al pedone.

PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. IV/1 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A) Sono obblighi a carico dell'Appaltatore:

- 1) manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- 2) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio;
- 3) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall'Università;
- 4) comunicare tempestivamente all'Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 5) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

B) L'Appaltatore inoltre si obbliga:

- 1) all'osservanza piena ed incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;
- 2) per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- 3) all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L.68/99);
- 4) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
- 6) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs.163/06;

- 7) ad applicare integralmente, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il suddetto servizio e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui verrà eseguito il servizio;
- 8) ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- 9) a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti 7) e 8) anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane;
- 10) a farsi carico di tutti gli obblighi derivanti dalla esecuzione in sicurezza dei servizi previsti.

ART. IV/2 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore	l'Università applicherà l'addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare
esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto o attribuibile alla struttura organizzativa dell'Appaltatore	costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.
inadempimento giudicato di grave entità	l'Università risolverà il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente e incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni
mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente capitolato	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298, comma 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D.Lgs.163/06.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente e incameramento della cauzione a titolo di penalità e indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni. Le penali saranno applicate previa comunicazione all'Appaltatore mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

Tutte le contestazioni effettuate dalle quali discendono termini perentori, saranno eseguite mediante posta elettronica certificata.

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione del servizio, ai sensi del successivo art. IV/3.

ART. IV/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. IV/2 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. IV/4.

ART. IV/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata all'Appaltatore dai direttori della corretta esecuzione del contratto o da loro delegati, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata alla sede legale o al domicilio eletto dall'Appaltatore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, a sua discrezione applicherà le penali di cui al precedente art. IV/2, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante comunicazione a mezzo PEC, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi previste dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.;
- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- f) cessione, anche parziale, del contratto salvo quanto stabilito dall'art 116 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.;
- g) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. IV/6;
- i) mancata sottoscrizione della polizza assicurativa di cui al successivo art. IV/7;
- j) violazione della clausola anticorruzione di cui al precedente art. IV/1 lett. B punto 2;
- k) avvenuta applicazione di n.3 penali di cui al precedente art. IV/2;
- l) mancata esecuzione del servizio senza giustificato motivo.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio resa e accettata dall'Università.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

Rimane ferma la facoltà da parte dell'Università di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del suddetto provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, l'Università si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo classificato ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, l'Università si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

ART. IV/5 - RECESSO

L'Università si riserva dopo i primi 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esecuzione del servizio, la facoltà di recedere dall'accordo quadro a sua discrezione ed in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, C.C., con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dall'accordo quadro qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. IV /6 - GARANZIA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente accordo quadro, l'Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, incrementato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/06. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale o in copia conforme all'originale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art 161 del D.Lgs.58/98;

La polizza fidejussoria o la fidejussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di incameramento parziale o totale della garanzia, l'Appaltatore deve provvedere entro il termine di 10 giorni dall'effettuazione della trattenuta sulla garanzia, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo della restante percentuale (25%) della garanzia definitiva sarà effettuato nei tre mesi successivi alla conclusione dell'accordo quadro, previo rilascio di dichiarazione di regolare esecuzione da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto. Entro detto termine l'Università procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Appaltatore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

ART. IV/7 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione del servizio oggetto del presente accordo.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile vettoriale che ricomprenda le seguenti responsabilità:

- durante il trasporto;
- da presa in consegna e riconsegna delle merci;
- da furto o mancata riconsegna delle merci.

La suddetta polizza dovrà inoltre assicurare la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per persona.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza, fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla stessa. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Università per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell'Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Università e deve avere durata non inferiore a quella della fornitura.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del servizio è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ai sensi del precedente art. IV/4.

ART. IV/7 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art.5 del D.L.79/97, coordinato con la legge di conversione 140/97, per il presente servizio non è erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART. IV/8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

L'Appaltatore dovrà fatturare i servizi resi alle singole strutture ordinanti.

Gli indirizzi esatti di fatturazione verranno comunicati all'Appaltatore dalle singole strutture ordinanti in concomitanza con il loro primo ordine di fornitura.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L.190/2014, art. 1 co. 629, lett. b).

Si applica l'art. 4 del D.P.R.207/2010. A tal fine l'Appaltatore, nell'emettere fatture in relazione al servizio erogato, provvederà ad esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste dal succitato articolo e applicherà l'IVA sul valore imponibile complessivo della prestazione, non decurtato dello 0,50%. L'importo che sarà pagato corrisponderà alla differenza tra il totale della fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA, e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5%.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la **fatturazione elettronica**.

Nelle fatture elettroniche dovranno essere valorizzati i seguenti campi:

CAMPI TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA	DATI DA INSERIRE
1.1.4 <codicedestinatario>	Codice Univoco Ufficio (vedi tabella sottostante)
2.1.2.7 <codiceCIG>	632952379C
2.2.2.7<esigibilitàIVA>	S
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	" Rit. 0,5% ex art. 4 DPR 207/10"

Di seguito si riporta l'elenco delle strutture dell'Ateneo con i relativi codici:

Strutture	Codice Univoco Ufficio
Dipartimento di Architettura	PUBJH9
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche	7SH923
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche	DKCE7E
Dipartimento di Economia e Management	IPHJP9
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	LZ9YH0
Dipartimento di Giurisprudenza	BLWIUX
Dipartimento di Ingegneria	XCSNLZ
Dipartimento di Matematica e Informatica	33JWXW
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale	I4GT0R
Dipartimento di Scienze Mediche	9OK44N
Dipartimento di Studi Umanistici	UL3SGE
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie	2JLO7A
Sede amministrativa	5W71Z2

I suddetti codici devono essere inseriti nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica.

L'Appaltatore deve indicare all'Università:

- a. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- b. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio e liquidazione della fattura da parte dei direttori dell'esecuzione del contratto.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Le commissioni bancarie connesse all'esecuzione dei pagamenti sono a carico dell'Appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R, PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione dei direttori dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. IV/9 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese necessarie a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni di cui agli artt. II/1, II/2 e II/3, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno di decorrenza del servizio.

I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio, in base alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

ART. IV/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente appalto in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.

ART. IV/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro e dei successivi contratti applicativi, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs.163/06 e

ss.mm.ii., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.
Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.

ART. IV/13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

Inoltre l'Appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

ART. IV/15 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dell'accordo quadro, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

ART. IV /16 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è Responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente appalto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima dell'inizio del servizio.

